

Repertorio N. 16.065

Raccolta N. 5.120

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' PER AZIONI**

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattro e questo giorno trenta del mese di novembre (30.11.2004) in Pistoia, nel mio studio notarile, Via della Torre n. 13, alle ore sedici e trenta minuti.

Innanzi a me Dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza la presenza dei testimoni, ai quali l' infrascritto Comparsente espressamente con l'assenso di me Notaio rinuncia, trovandosi nelle condizioni di legge, è presente:

- **CIATTI MARIO**, libero professionista, nato a San Marcello Pistoiese il 19 luglio 1948, residente in Pistoia, Via Cimabue n. 1.

Detto Comparsente, cittadino italiano, della cui identita' personale io Notaio sono certo, nella sua dichiarata qualita'di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Societa' **ACI PISTOIA SERVIZI S.P.A.**, con sede in Pistoia, Via Ricciardetto n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Pistoia 01387550476, R.E.A. n. 145617; mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria di detta Societa' qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Esame proposta adeguamento statuto alla nuova disciplina legislativa: conseguenti modifiche statutarie;
- 2) varie ed eventuali.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue:

30 NOV. 2004

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il Comparente il quale constata e da' atto:

(1) che la presente assemblea e' stata regolarmente convocata mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2004 (Foglio delle inserzioni n. 266);

(2) che sono presenti in assemblea in proprio o in ordine a regolare delega che viene acquisita agli atti sociali, i seguenti soci:

- AUTOMOBILE CLUB PISTOIA, con sede in Pistoia, Via Ricciardetto n. 2, in persona del legale rappresentante Sig. Marini Alberto, titolare di 51.144 (cinquantunomila centoquarantaquattro) azioni;

- AUTOMOBILE CLUB PRATO, con sede in Prato, Via dei Fossi n. 14/C, in persona del Sig. Marini Alberto, titolare di 258 (duecentocinquantotto) azioni;

portatori complessivamente n. 51.402 (cinquantunomilaquattrocentodue) azioni del valore nominale di 5 (cinque) euro ciascuna su un totale di n. 51.660 (cinquantunomilaseicentosessanta) azioni;

(3) che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona di: sè medesimo (Presidente) e dei Sigg.ri Breschi Antonio e Sala Stefano (Consiglieri);

(4) che è presente il Collegio Sindacale in persona del Signor Nardini Vittorio (Sindaco Effettivo);

(5) che pertanto la presente assemblea, essendo stata regolarmente convocata ed essendo state rispettate tutte le altre formalita' previste per la sua costituzione, e', ai sensi del vigente statuto sociale, validamente costituita ed idonea a deliberare sul suindicato ordine del giorno.

30 NOV. 2004

Passandosi all'esame dell'argomento in discussione, il Presidente espone le ragioni per le quali ritiene di proporre alla assemblea di deliberare l'adozione di un testo di statuto che, tenendo conto della riforma del diritto societario contenuta nel D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, consenta alla societa' di cogliere l'opportunita' di adeguare le regole del proprio funzionamento alla nuova normativa.

In particolare il Presidente illustra le modifiche che potrebbero essere adottate in relazione: a) alla nuova disciplina della sede sociale che consente di indicare nello statuto esclusivamente il Comune dove essa e' ubicata; b) al trasferimento delle partecipazioni sociali; c) alla amministrazione ed al controllo sulla gestione della societa'; d) ai termini per l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea ed alla clausola compromissoria; precisando tuttavia che rimangono comunque invariati la denominazione, la sede, la durata ed il capitale sociale; mentre l'oggetto sociale viene meglio precisato e specificato rimanendo comunque immutata l'attivita' sociale.

L'assemblea con il voto favorevole di tutti i soci, nessuno contrario o astenuto

### **DELIBERA**

che il funzionamento della societa' sia regolato compiutamente dalla nuova normativa introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e, per quanto essa e' derogabile, dalle norme contenute nel documento denominato Statuto che qui di seguito si trascrive.

### **STATUTO**

#### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

30 NOV 2004

**Art. 1) Denominazione**

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "ACI PISTOIA SERVIZI S.P.A."

**Art. 2) Sede legale e sedi secondarie**

La società ha sede legale nel Comune di Pistoia.

L'istituzione di nuove sedi secondarie o la soppressione oppure lo spostamento di quelle esistenti è di esclusiva competenza dell'organo amministrativo, così come lo spostamento della sede legale della società all'interno del comune di Pistoia.

**Art. 3) Domicilio dei soci**

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, si intende quello risultante dal libro soci.

**Art. 4) Durata**

La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050), salvo proroga oppure anticipato scioglimento.

**TITOLO II**

**OGGETTO SOCIALE**

**Art. 5) Oggetto**

La società ha per oggetto:

- la gestione, la locazione e l'amministrazione, in qualunque modo effettuata, per conto proprio e/o di terzi, di beni immobili destinati a qualsiasi uso; l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e la ristrutturazione di beni immobili in genere;

- 
- l'organizzazione e la gestione, in proprio e per conto di terzi di attività di servizi in favore dell'A.C., di altri Enti, società e persone, generalmente dirette al più ampio soddisfacimento degli interessi degli automobilisti, ricomprendendo in tali attività e servizi a titolo esemplificativo:
    - l'assistenza automobilistica, tecnica, amministrativa, di marketing, di intermediazione e di promozione anche associativa nonché quella legale, fiscale e peritale anche tramite l'organizzazione di centri di consulenza;
    - la promozione e l'organizzazione di corsi di educazione e di sicurezza stradale compresa la realizzazione di strutture fisse e mobili per l'insegnamento dell'Educazione Stradale e l'esercitazione pratica della guida sicura;
    - l'esercizio di attività di agenzia plurimandatara di imprese di assicurazione italiane od estere, la promozione di contratti per conto delle medesime imprese di assicurazione nonché effettuazione di tutti i servizi connessi a tale attività ivi comprendendo la liquidazione del danno a terzi assicurati ove venga richiesto da clausole contrattuali da parte dell'impresa mandante;
    - nel settore pubblicitario e di marketing, la cura e l'attuazione di programmi pubblicitari, di ricerca di mercato, l'individuazione e l'acquisto di oggetti promozionali e l'eventuale loro importazione dall'estero attuando ed organizzando manifestazioni, esposizioni e convegni;
    - il noleggio di autoveicoli direttamente o come concessionaria di società di autonoleggi internazionali o nazionali compresa la vendita e l'acquisto degli autoveicoli necessari per detta attività;
    - la gestione e l'organizzazione del soccorso stradale;

30 NOV. 2004

- l'esercizio delle attività editoriali, compresa quella radiotelevisiva, assumendo concessioni, rappresentanze ed agenzie;
- il commercio di prodotti petroliferi, lubrificanti ed affini, e quindi l'acquisto, la costruzione e l'installazione, l'assunzione in gestione diretta o tramite terzi, di impianti distribuzione carburanti, lubrificanti ed affini, di stazioni di servizio in genere, di impianti di autolavaggio, di autofficine, nonché di attività affini o accessorie alle precedenti;
- la costruzione o gestione di autoparcheggi, sia pubblici che privati;
- l'attività di riparazione e revisione di autoveicoli, mediante gestione di impianti e centri diagnosi di autoveicoli all'uopo attrezzati;
- la realizzazione e/o gestione di centri polisportivi e ricreativi nell'interesse degli automobilisti e per un migliore utilizzo del tempo libero in un contesto più ecologico, nonché promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, mostre e conferenze nel settore dell'automobilismo, della circolazione stradale e del trasporto in genere.

La Società potrà altresì:

- sia direttamente che per conto terzi, anche pubbliche amministrazioni, curare ricerche, realizzare studi di fattibilità e progetti in genere nel territorio in ordine ai temi attinenti alla circolazione automobilistica e mobilità nella sua più ampia accezione;
- collaborare per rendere più accessibile ai soci ACI ed all'utenza in genere i servizi anche di natura pubblica affidati agli AA.CC.;
- promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno ed internazionale, esercitando tutte le attività proprie di una Agenzia di Viaggi di categoria A illimitata, nonché le altre forme di turismo individuale, collettivo, interno ed

30 NOV. 2004

internazionale, anche mediante l'allestimento e/o gestione di campeggi e villaggi turistici;

- assumere la gestione commerciale della rete di Delegazioni diretta ed indiretta degli AA.CC. e di organizzare e gestire direttamente o indirettamente reti alternative e/o complementari di vendita di prodotti e servizi degli Automobile Clubs, dell'ACI e/o di società ad essi collegate o partecipate;

- assumere la gestione diretta e/o anche con formula di franchising di attività commerciali per la vendita di prodotti e servizi anche nel campo della ristorazione;

- operare nel settore informatico, provvedendo anche alla realizzazione, la vendita e l'applicazione di programmi informatici nonché l'esercizio e/o la gestione di centri di elaborazione dati e prestazione di servizi contabili ed amministrativi anche per conto terzi.

La Società potrà accettare conferimenti di aziende, contrarre mutui anche ipotecari e rilasciare garanzie sotto forma di fidejussioni o avalli e/o altre garanzie a favore di terzi, ivi compresa l'iscrizione di ipoteche su beni sociali.

Potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società ed imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque collegato al proprio.

La Società potrà, altresì, rendersi assuntrice di concordati giudiziari in procedure concorsuali, fornendo all'uopo, anche a mezzo di fidejussioni di banche o compagnie finanziarie, le garanzie che venissero richieste dalle competenti Autorità Giudiziarie.

La società potrà compiere, inoltre, in via non prevalente, qualunque operazione mobiliare, immobiliare, industriale commerciale e finanziaria necessaria od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

E' espressamente escluso lo svolgimento delle attività riservate a determinati operatori dal decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modifiche, dal decreto legislativo 385 del 1993 e dalla legge 2 gennaio 1991 n.1.

### **TITOLO III**

#### **CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI**

##### **Art. 6) Capitale**

Il capitale sociale è di Euro 258.300 (duecentocinquantotto mila trecento) suddiviso in numero 51.660 (cinquantunomila seicentosesanta) azioni del valore nominale di euro 5 (cinque) cadauna. Tutte le azioni sono nominative.

In futuro potranno essere conferiti beni in natura e crediti, con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2342 codice civile. In tal caso le azioni corrispondenti dovranno essere interamente liberate al momento della sottoscrizione dei nuovi conferimenti.

In caso di variazioni dell'ammontare del capitale sociale, potrà essere rivisto il criterio di assegnazione delle corrispondenti azioni ai soci, derogando al principio di proporzionalità tra conferimento effettuato ed il numero delle azioni ricevute. Potranno essere privilegiate determinate categorie di soci o alcuni soci soltanto, in ragione dei particolari conferimenti o prestazioni accessorie da questi effettuate.

La società potrà costituire uno o più patrimoni specificamente destinati a singoli affari, con una deliberazione dell'assemblea ordinaria, in cui vengano

indicati tutti gli elementi richiesti dall'art. 2447 - bis e seguenti codice civile e pubblicizzata nelle modalità di Legge.

**Art. 7) Versamenti dei soci**

La Società potrà richiedere versamenti ai soci in conto capitale ovvero in conto prestito per particolari esigenze finanziarie.

I versamenti in conto prestito potranno essere richiesti ai soci anche in misura non proporzionale al capitale posseduto e non necessariamente saranno suscettibili di determinazione fruttifera.

Relativamente ai finanziamenti in conto prestito, al fine di vincere la presunzione di fruttuosità prevista dall'art.43 del DPR n. 917/86, l'organo amministrativo sarà tenuto a specificare in bilancio la natura di tali versamenti e a che titolo sono stati effettuati.

La Società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 pubblicata sulla G.U. dell'11 marzo 1994 e successive modificazioni.

**Art. 8) Azioni**

L'azione è indivisibile. In caso di comproprietà su di essa si applica quanto disposto dall'art. 2347 codice civile. Ogni categoria di azioni contiene titoli di uguale valore e di uguali diritti per i possessori.

Con successive modifiche statutarie si potranno comunque creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati, anche per quanto riguarda la partecipazione alle perdite. La società potrà altresì emettere azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti, purché

nel loro insieme queste non eccedano la metà del capitale sociale. La società potrà emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore; in tal caso le modalità previste dall'art. 2350 codice civile saranno rispettate attraverso apposita modifica statutaria. La società potrà non emettere i titoli azionari o adottare diverse tecniche in proposito, con apposita determinazione dell'assemblea.

#### **Art. 9) Trasferimento delle azioni**

Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per atto mortis causa. Tuttavia ciascun socio ha diritto di esser preferito nell'acquisto di azioni aventi diritto di voto in assemblea o di diritti di opzione che un altro socio volesse trasferire a terzi. A tal fine il socio che intende vendere in tutto o in parte le proprie azioni deve darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, indicando il numero delle azioni offerte in vendita, il relativo prezzo ed il nominativo del soggetto a cui intende vendere.

Gli altri soci potranno esercitare entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione i loro diritti di prelazione; scaduto il termine, si intenderà che vi abbiano rinunciato.

Qualora anche un socio abbia esercitato il proprio diritto di opzione, il socio che intende vendere dovrà riorffire le azioni rimaste non optate proporzionalmente ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione con la stessa procedura dell'offerta principale.

Soltando dopo aver esperito l'intera procedura le residue azioni non optate potranno essere cedute al nominativo od ai nominativi segnalati.

#### **Art. 10) Aumento del capitale sociale**

Il capitale sociale può essere aumentato, per determinazione dell'assemblea.

In caso di delibera di aumento del capitale sociale, è riservato il diritto di opzione agli azionisti, in proporzione al numero delle azioni da essi possedute, da esercitarsi nei modi e nei termini che saranno fissati dalla delibera di aumento, e comunque in osservanza dell'articolo 2441 codice civile.

All'organo amministrativo non è consentito limitare o escludere il diritto di opzione degli azionisti.

#### **Art. 11) Recesso**

Ai soci compete il diritto di recedere dalla società nei casi e nei modi previsti dall'art. 2437 e seguenti codice civile.

#### **Art. 12) Obbligazioni**

La società può emettere obbligazioni nominative od al portatore, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Compete al consiglio di amministrazione la fissazione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione, mediante verbale redatto da Notaio e pubblicizzato ai sensi di legge. In caso di emissione di obbligazioni o azioni sul mercato, è facoltà del Consiglio di Amministrazione prevedere un organo di controllo esterno. In ogni caso le obbligazioni non potranno essere emesse per un ammontare superiore al doppio della somma del capitale sociale e delle riserve, legali e disponibili, secondo l'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Tale ammontare potrà, eccezionalmente, essere superato se:

- a) le obbligazioni saranno destinate ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale secondo le leggi speciali;
- b) le obbligazioni saranno garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società ed avranno un valore complessivo non eccedente i 2/3 (due terzi) del valore immobiliare in questione;
- c) ricorrono particolari ragioni interessanti l'economia nazionale, previa autorizzazione con provvedimento del Governo, il quale fisserà i limiti e le condizioni dell'emissione obbligazionaria. Si applica l'art. 2412 codice civile.

#### **TITOLO IV**

#### **ASSEMBLEA.**

#### **Art. 13) Deliberazioni e convocazioni.**

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione in via ordinaria o straordinaria, mediante le seguenti alternative formalità:

- pubblicazione sui seguenti quotidiani, ad ampia diffusione:

a) "La Nazione";

b) "Il Tirreno";

- raccomandata a.r. o a mano;

- fax munito del rapporto di ricezione;

- posta elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario);

- lettera consegnata ai destinatari tramite società di recapito;

- altri eventuali.

L'eventuale pubblicazione su quotidiani o l'eventuale avviso ai soci devono contenere indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno dell'assemblea.

Le predette modalità di convocazione saranno da ritenersi legittime purché le comunicazioni avvengano almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea così convocata e di ciò risulti prova scritta.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo in carica.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 14) Luogo di convocazione**

Di norma l'assemblea si riunisce presso la sede della società ma può riunirsi in luogo diverso, purché nel territorio nazionale, secondo quanto viene indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione.

#### **Art. 15) Assemblea annuale.**

Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro centottanta giorni dalla stessa.

#### **Art. 16) Diritto di intervento dei soci in assemblea**

I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 C.C.) devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare: in tal caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2372 del codice civile.

E' ammesso l'intervento in assemblea, con il relativo diritto di voto, anche mediante mezzi di telecomunicazione appositamente predisposti a tal fine.

E' ammesso altresì il voto tramite corrispondenza: in tal caso, per potersi considerare intervenuto all'assemblea il socio che lo ha espresso, il voto deve pervenire alla società, e comunque al soggetto indicato nella relativa convocazione contenente l'ordine del giorno, prima della chiusura del verbale assembleare inerente alla riunione stessa.

#### **Art. 17) Svolgimento dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o in caso di sua assenza o di un suo impedimento, dal VicePresidente o da uno degli Amministratori Delegati o da altra persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei presenti. Spetta al presidente dell'assemblea di verificare e far constatare la regolarità della costituzione della stessa; di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione; di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea in caso di convocazione in sede ordinaria; in caso, viceversa, di assemblea straordinaria, le funzioni di segretario vengono assolte da un Notaio.

Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio, per quanto di rispettiva competenza, e riportato in apposito libro.

**Art. 18) Quorum costitutivo**

Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria od in via straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione come nelle successive, si fa riferimento alle disposizioni di legge (art. 2368 e segg. C.C.)

**Art. 19) Quorum deliberativo**

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' del cinquanta per cento del capitale sociale.

**TITOLO V**

**AMMINISTRAZIONE**

**Art. 20) Consiglio d'amministrazione**

La società adotta per la propria amministrazione e per il controllo, il sistema tradizionale di cui agli art. 2380 e 2409 septies del Codice Civile con le seguenti particolarità.

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri fino ad un massimo di cinque, eletti dall'assemblea anche fra i non soci.

30 NOV 2004

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea di nomina.

All'organo amministrativo verrà riconosciuto un compenso da determinarsi dall'Assemblea dei soci, nonché l'indennità di cui all'articolo 16 comma uno lettera "c" del Testo unico delle imposte sui redditi.

L'Organo amministrativo dura in carica per tre anni ed è rieleggibile; la scadenza del suo mandato coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale della sua gestione.

**Art. 21) Poteri del consiglio d'amministrazione**

Al Consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri per tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione rimanendo compreso nelle sue attribuzioni tutto ciò che dalla legge non sia inderogabilmente riservato all'assemblea dei soci.

Per determinati atti di straordinaria amministrazione l'organo amministrativo dovrà premunirsi della preventiva approvazione ed autorizzazione dell'assemblea dei soci e precisamente: l'acquisto, la permuta, il conferimento d'azienda e la vendita di beni immobili, qualunque atto dispositivo sull'azienda sociale, l'accensione di mutui ipotecari, il rilascio di fidejussioni e/o prestiti a garanzia nei confronti di terzi, il rilascio di garanzie reali.

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega ai sensi dell'art. 2381 C.C.

L'Organo Amministrativo potrà nominare procuratori speciali per singoli affari o gruppi d'affari e revocarli, potrà nominare direttori, vice direttori ed agenti, potrà promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in ogni grado di giurisdizione, nominando avvocati, procuratori e periti o revocandoli.

**Art. 22) Rappresentanza legale**

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, ove nominato, al Vice Presidente ed agli amministratori delegati, disgiuntamente tra loro.

**Art. 23) Convocazione del consiglio d'amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione si riunirà sia nella sede sociale, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri o dal Consigliere Delegato. La convocazione sarà fatta a cura del presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore delegato se nominati, oppure dal Consigliere piu' anziano di eta', presso la sede sociale o altrove almeno dieci giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica., almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ad ogni amministratore e sindaco effettivo, contenente anche l'ordine del giorno. In caso di urgenza il termine puo' essere ridotto a due giorni lavorativi.

Il Consiglio è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

**Art. 24) Presidenza delle riunioni del consiglio d'amministrazione**

Presiede le riunioni del Consiglio il Presidente ed in caso di sua assenza il Vice-Presidente, se nominato, ovvero il Consigliere piu' anziano di età.

**Art. 25) Deliberazioni del consiglio d'amministrazione**

Per la valida costituzione dell'adunanza del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri dello stesso e la delibera è validamente assunta se approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, avrà la prevalenza la delibera espressa con il voto favorevole del presidente.

I verbali delle riunioni nonché delle deliberazioni assunte dal Consiglio devono essere trascritte su apposito libro da tenersi con le formalità di legge. Ogni verbale reccherà le firme del Presidente e del Segretario.

La presenza alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente al dibattito.

**TITOLO VI**

**COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

**Art. 26) Collegio sindacale - membri e presidente**

La società è controllata da un Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea. Tutti i membri, effettivi o supplenti, del Collegio sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ad essi è demandato, ricorrendone le condizioni tutte, anche il controllo contabile della società salva diversa delibera della assemblea ordinaria dei

soci. I membri del Collegio sindacale restano in carica tre esercizi e la scadenza del loro mandato coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio sociale della loro carica.

Il compenso dovuto ai membri del Collegio sindacale è stabilito dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Al Collegio sindacale si applicano le norme di legge.

## **TITOLO VII**

### **BILANCIO E UTILI**

#### **Art. 27) Esercizio sociale**

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione, provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione alla formazione del progetto di bilancio, da produrre, assieme ad ogni altro documento previsto dalle leggi al momento vigenti, all'approvazione dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 28) Utili**

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio previo accantonamento del 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il residuo verrà devoluto agli azionisti salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti da destinarsi a riserve straordinarie e ad altri impieghi, oppure disponga di riportarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nei termini stabiliti di volta in volta dall'assemblea. I dividendi non riscossi vanno prescritti a favore della società, trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## TITOLO VIII

### SCIoglimento E VARIE

#### Art. 29) Scioglimento

Il Consiglio di amministrazione deve accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società e procedere agli adempimenti previsti in materia.

Esso convoca, nei casi previsti, l'assemblea per procedere alla nomina dei liquidatori e per la deliberazione sugli altri elementi previsti dalla legge, cui si richiama per quanto non previsto in questo statuto in materia di scioglimento e liquidazione.

#### Art. 30) Clausola arbitrale e di conciliazione

Qualsiasi controversia anche relativa all'interpretazione di norme, sia statutarie che di legge, dovesse sorgere fra i soci ovvero fra i soci e la Società, che abbia ad oggetto diritti disponibili, escluse le controversie in cui è necessario l'intervento del P.M., relativa al rapporto sociale, è demandata alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Pistoia che dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso non si sia provveduto nel termine suddetto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Società.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso la sede sociale.

Il Collegio Arbitrale determinerà le spese e gli oneri dell'arbitrato come pure le spese di soccombenza nei confronti della parte soccombente.

30 NOV. 2004

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17/1/2003 n.5.

La società ove la procedura arbitrale non sia attivabile potrà ricorrere alle procedure di conciliazione previste dalla legge, nei casi in cui ciò sia consentito.

In tal caso ricorrerà alla Camera Conciliativa operante presso la Camera di Commercio di Pistoia al cui regolamento espressamente rimanda.

**Art. 31) Varie**

Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel C.C. e nelle leggi speciali in materia.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea e chiude pertanto la seduta alle ore diciassette e trenta minuti.

Il presente verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio in sette fogli dei quali lo scritturato occupa ventiquattro intere pagine oltre la presente, viene da me Notaio letto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive qui in fine e nel margine dei fogli intermedi.

FIRMATO:

MARIO CIATTI

dr. LORENZO ZOGHERI.